

Alle Società Acap

c.a. Signori Presidenti e Amm.ri Delegati
Direttori Generali
Direttori del Personale
Componenti il Consiglio Direttivo

Oggetto: Contratti a tempo determinato – Proroga termine legislativo intese individuali (Articolo 18, comma 4bis del DL n. 215/2023 convertito in legge n. 18/2024).

Come noto (cfr. circolare ACAP n. 11/2023 del 6 luglio u.s.) il decreto-legge n. 48/2023 poi convertito in legge n. 85/2023 ha reintrodotto il regime della delega alla contrattazione collettiva ai fini dell'individuazione delle causali legittimanti l'apposizione di un termine al contratto di lavoro.

Nello stesso provvedimento legislativo era inoltre previsto, in assenza di contrattazione collettiva, la possibilità di definire a livello individuale la causale del contratto a tempo determinato, per un periodo di un anno, in scadenza al prossimo 30 aprile.

Il tema interessa direttamente il CCNL Autostrade e trafori, essendo questo sprovvisto ad oggi di una clausola recante le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, oggetto di rinvio in occasione della sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo 18 luglio 2023.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s. della legge di conversione n. 18/2024 del decreto-legge n. 215/2023 (decreto "Milleproroghe"), è ora prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo all'interno del quale è legittimata la definizione individuale della causale di assunzione.

Nel caso di intesa tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria prima della fine dell'anno, dovrà intendersi conseguentemente decaduta la norma transitoria di cui alla legge n. 18/2024, e quindi la possibilità di agire a livello individuale.

Ai sensi di legge, nel contratto individuale sarà necessario definire le esigenze di natura tecnica, produttiva ed organizzativa, tali da legittimare l'apposizione del termine (laddove necessarie, quindi oltre i dodici mesi di durata del contratto): al fine di evitare possibili contenziosi sarà opportuno che la causale sia quanto più possibile ben specificata dal datore di lavoro.

Ciò in quanto l'analoga dizione "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti", utilizzata anche nel decreto legislativo n. 368/2001 (sia pure in un contesto normativo

differente, e che comunque non prevedeva limiti di durata al contratto a termine), ha generato una enorme mole di contenzioso, tale da costringere il Legislatore a diverse modifiche del Decreto negli anni a seguire.

Cordialmente.

Il Segretario
(Donatello Miccoli)



ac